

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“FAST FORWARD FOUNDATION - ENTE FILANTROPICO”**

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa della società BFF Bank S.p.A. (di seguito il “Fondatore”), è corrente una Fondazione denominata

“Fast Forward Foundation – Ente filantropico”

con sede in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.lgs. 117/2017 alla cui vigilanza la Fondazione è sottoposta.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell’indicazione “ente filantropico”.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nella trasformazione sostenibile ed inclusiva dei sistemi di welfare e di tutela della persona e della comunità, mediante lo svolgimento di attività filantropica, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 117/2017, di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate

all'Art. 5 del D.lgs. 117/2017, principalmente attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.

La Fondazione intende realizzare, promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'Art. 5, comma 1 del D. lgs. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. i);
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (lett. w);
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. u).

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio, principalmente per sostenere:

- a) Attività di advocacy nei confronti di soggetti nazionali e internazionali per diffondere e creare consapevolezza sui temi del diritto alla salute, agli strumenti di previdenza e di risparmio;
- b) Attività di educazione e di alfabetizzazione finanziaria rivolta prevalentemente a favore di categorie di soggetti fragili;
- c) Avvio di ricerche e di progetti pilota di sperimentazione di politiche sociali e sanitarie e loro diffusione.

In conformità all'Art. 38 del D.lgs. 117/2017, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, anche con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. L'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

PATRIMONIO E RISORSE

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione iniziale donato dal Fondatore nella misura che risulta dall'atto costitutivo;
- b) dagli incrementi versati dallo stesso Fondatore;
- c) dai proventi del proprio patrimonio e delle proprie attività.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

In ogni caso, per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà inoltre attenersi ai seguenti principi:

- la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;
- nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio. Qualora il patrimonio minimo di cui all'Art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo

scioglimento dell'ente.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 4

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

UTILI/AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di Fondi e Riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all'Articolo 8, comma 2 e 3 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente; la firma di quest'ultimo fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tutti nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; gli stessi possono essere confermati.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Analogamente si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero cessare dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza. Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Qualora i Consiglieri, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico e virtuale)

e l'ora della riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri mediante messaggio di posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche con semplice preavviso di 48 ore secondo le modalità di cui sopra.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto di chi presiede determina la maggioranza.

Nelle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente statuto o la devoluzione del patrimonio e la nomina del o dei liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole del Fondatore, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario) dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ad ogni Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di

Amministrazione fissa gli obiettivi, elabora i piani della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. I programmi possono essere sottoposti al Consiglio anche dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) redige ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.
- b) redige ed approva il bilancio di previsione in seno all'aggiornamento annuale del Piano Operativo della Fondazione;
- c) predispone eventuali regolamenti per la destinazione di somme o di beni;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti; il Consiglio con propria delibera o regolamento determina il valore sotto il quale si intende non necessaria la delibera di accettazione delle donazioni in denaro.
- e) dispone il più sicuro o conveniente impiego del patrimonio deliberando in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione di eventuali rendite a favore dei soggetti individuati all'Art. 2;
- f) provvede alla determinazione dei rimborsi spese e degli eventuali compensi per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, nonché dei compensi per i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione Legale, nei limiti di legge;
- g) provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente o all'affidamento di incarichi a personale esterno;
- h) provvede alla stipulazione di contratti, nonché ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui al presente statuto;

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il potere di rappresentanza è generale e le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Fondatore.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi, cessano alla data

di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 12

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, e la revisione legale non sia esercitata dall'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Art. 13

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli Artt. 13 e 87 del D.lgs.

117/2017. Il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6 del D.lgs. 117/17, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge e contenente, in particolare, l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione deve inoltre pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

Art. 14

LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 15

LAVORATORI DIPENDENTI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 16

VOLONTARI

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli Articoli di legge, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 17

SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina il/i liquidatore/i, ad uno o più Enti del Terzo Settore, che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'Art. 45 del D.lgs. 117/2017.

Art. 18

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti.